
Legge sulla costruzione di abitazioni a scopo sociale e sul miglioramento delle condizioni d'abitazione nella regione di montagna

del 10 marzo 1985 (stato 1 gennaio 2007)

accettata dal Popolo il 10 marzo 1985¹⁾

1. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

¹ La presente legge promuove la costruzione di abitazioni, in modo particolare a favore di famiglie e persone di condizioni finanziarie modeste.

Art. 2 Contributi a) Campo di applicazione

¹ I contributi del Cantone si conformano alla situazione del mercato degli alloggi. Essi comprendono:

- a) la costruzione di abitazioni economiche;
- b) il rinnovo di abitazioni esistenti;
- c) l'accesso alla proprietà di appartamenti e di case familiari;
- d) il miglioramento delle condizioni di abitazione nella regione di montagna.

Art. 3 b) Genere

¹ Per raggiungere lo scopo possono essere:

- a) procurate e garantite mediante fideiussione ipoteche di grado inferiore;
- b) concessi mutui di regola a condizioni privilegiate;
- c) versati contributi suppletivi non soggetti all'obbligo di rimborso e
- d) assegnati contributi edilizi.

² I contributi dipendono di regola dai limiti del reddito e della sostanza.

¹⁾ M del 18 giugno 1984, 331; PGC 1984/85, 463

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

Art. 4 Partecipazione della Confederazione, del Cantone, dei comuni e di terzi

¹ I singoli contributi possono essere accordati a titolo di complemento a quelli della Confederazione oppure, se la stessa non ne versa, come aiuto indipendente.

² Il Governo nei limiti del preventivo cantonale annuo decide in via definitiva l'assegnazione di contributi del Cantone ai sensi dell'articolo 3 della presente legge. *

³ Il contributo cantonale presuppone l'assegnazione di un aiuto da parte del comune o di terzi.

⁴ Il Gran Consiglio fissa il contributo di terzi e del comune nei limiti della capacità finanziaria.

Art. 5 Finanziamento

¹ Le spese risultanti al Cantone dalla presente legge devono essere finanziate mediante mezzi generali dello Stato.

² L'ordinanza d'esecuzione²⁾ fissa l'importo massimo annuo dei contributi del Cantone ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 6 Organizzazioni di utilità pubblica

¹ Il Cantone può promuovere in modo particolare l'attività di enti responsabili e di organizzazioni della costruzione di abitazioni a scopo di utilità pubblica.

Art. 7 Esclusione

¹ Le residenze secondarie e le abitazioni di vacanza sono escluse da contributi ai sensi della presente legge.

2. Disposizioni speciali

Art. 8 Divieto di alienazione e di sottrazione alla destinazione

¹ Per gli oggetti di abitazione per i quali vengono pretesi dei contributi giusta la presente legge, può essere stabilito un divieto di alienazione e di sottrazione alla destinazione limitato a un massimo di 25 anni. In tal caso un passaggio di proprietà è subordinato al consenso del Cantone e del comune di ubicazione oppure di terzi che ancora vi partecipano.

² L'approvazione deve essere accordata se il nuovo proprietario nel contratto d'assunzione s'impegna ad assumersi senza riserve gli oneri e le condizioni collegati all'aiuto nella costruzione di abitazioni.

²⁾ CSC [950.260](#)

Art. 9 Diritto di acquisto e di prelazione

¹ Per garantire la destinazione il Cantone può riservarsi un diritto di acquisto e di prelazione limitato al massimo a 25 anni a prezzo di costo, maggiorato del plusvalore del capitale proprio.

² Il Cantone può cedere il diritto di acquisto e di prelazione al comune di ubicazione oppure ad enti della costruzione di abitazioni a scopo di utilità pubblica.

Art. 10 Altri oneri e altre condizioni

¹ Il Cantone fissa il massimo affitto consentito.

² I contributi possono essere subordinati ad altri oneri e ad altre condizioni.

Art. 11 Sanzioni

¹ Se gli oneri e le condizioni non vengono rispettati oppure se le autorità vengono indotte in errore mediante indicazioni fallaci o incomplete oppure se si tenta un simile inganno, i contributi assegnati devono essere sospesi del tutto o in parte e le eventuali fideiussioni disdette. I contributi già percepiti devono essere rimborsati compresi gli interessi e gli interessi composti nonché le spese amministrative.

² I richiedenti colpevoli o gli altri colpevoli aventi diritto giusta un'assegnazione, possono essere esclusi da un'ulteriore concessione di contributi. Se il colpevole partecipa a opere o forniture per l'oggetto di abitazione sussidiato, può essergli vietata la cooperazione a questo o a futuri oggetti.

³ Resta riservata l'azione penale.

Art. 12 Ipoteca legale

¹ Per le pretese di restituzione ai sensi dell'articolo 11 della presente legge sussiste un'ipoteca legale degli enti di diritto pubblico giusta l'articolo 836 del codice civile svizzero,³⁾ preceduta dagli oneri iscritti.

² L'ipoteca deve essere iscritta nel registro fondiario.

Art. 13 Menzioni nel registro fondiario

¹ I diritti di acquisto e di prelazione, i divieti di sottrazione alla destinazione e di alienazione, come pure altri oneri e altre condizioni devono essere menzionati nel registro fondiario quali restrizioni di diritto pubblico della proprietà.

³⁾ [RS 210](#)

3. Disposizioni finali

Art. 14 Entrata in vigore

¹ La presente legge viene dichiarata in vigore dal Governo dopo la sua accettazione da parte del Popolo.⁴⁾

Art. 15 Ordinanza d'esecuzione

¹ Il Gran Consiglio emana un'ordinanza d'esecuzione.⁵⁾

Art. 16 Abrogazioni

¹ Con l'entrata in vigore della presente legge viene abrogata la legge del 6 giugno 1971⁶⁾ concernente il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna del Cantone dei Grigioni.

Art. 17 Disposizioni transitorie

¹ Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge devono essere evase giusta il diritto precedente, per quanto non venga presentata una domanda complementare.

⁴⁾ Posta in vigore il 1° gennaio 1986 con DG 2868/85

⁵⁾ CSC [950.260](#)

⁶⁾ AGS 1971, 75

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
10.03.1985	01.01.1986	atto normativo	prima versione	-
31.08.2006	01.01.2007	Art. 4 cpv. 2	modifica	2006, 3332

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	10.03.1985	01.01.1986	prima versione	-
Art. 4 cpv. 2	31.08.2006	01.01.2007	modifica	2006, 3332